

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO



UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza

Anno XXXII

BARI, 8 GENNAIO 2001

N. 3 suppl.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Regione Puglia - Via Capruzzi, 212 - Bari - Tel. 0805402259-0805402264-0805402099 - Fax 0805402262.

Abbonamenti presso la **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari c.c.p. n. 18785709**

Prezzo di vendita L. 2.600 la copia. Abbonamento annuo L. 260.000. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da L. 20.000, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di L. 300.000 oltre IVA al 20% per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di L. 22.000 oltre IVA per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari**.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

Leggi e Regolamenti Regionali

LEGGE REGIONALE 4 GENNAIO 2001, N. 1

“Modifica alla legge regionale 11 gennaio 1994, n. 3 ‘Norme di funzionamento dei Gruppi consiliari’ modificata e integrata dalla Legge regionale 6 aprile 1994, n. 12”.

Pag. 2

PARTE PRIMA

Leggi regionali

LEGGE REGIONALE 4 Gennaio 2001, N. 1

“Modifica alla legge regionale 11 gennaio 1994, n. 3 ‘Norme di funzionamento dei Gruppi consiliari’ modificata e integrata dalla Legge regionale 6 aprile 1994, n. 12”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

**Art. 1
(Modifica articolo 3 l.r. 3/1994)**

- 1 L'articolo 3 della l.r. 3/1994, così come modificato dalla l.r. 12/1994, è così modificato:
 - “1. Ciascun Gruppo si avvale di un Ufficio, cui viene assegnato personale inquadrato nel ruolo regionale secondo i seguenti criteri:
 - a) due dipendenti per i Gruppi di un solo consigliere;
 - b) tre dipendenti per ciascun Gruppo costituito, a norma degli articoli 7 e 8 del Regolamento interno del Consiglio regionale, sino a cinque consiglieri, più una unità aggiuntiva per ogni consigliere;
 - c) quattro dipendenti per ciascun Gruppo costituito, a norma degli articoli 7 e 8 del Regolamento interno del Consiglio regionale, da sei a dieci consiglieri, più una unità aggiuntiva per ogni consigliere;
 - d) cinque dipendenti per ciascun Gruppo costituito, a norma degli articoli 7 e 8 del Regolamento interno del Consiglio regionale, da oltre dieci consiglieri, più una unità aggiuntiva per ogni consigliere.
2. Per la determinazione del numero delle unità aggiuntive da assegnare a ciascun Gruppo non si considerano i consiglieri che ricoprono incarichi di governo.
3. A ogni Gruppo è altresì assegnata una ulteriore unità, appartenente all'organico della Regione Puglia, che assolve alle funzioni di segretario par-

ticolare del Presidente del Gruppo.

4. Il Presidente del Gruppo conferisce l'incarico di responsabile dell'Ufficio a una unità di cui al comma 1 già in possesso della qualifica di dirigente o, in mancanza, a un dipendente inquadrato nella categoria 'D' o in possesso dei requisiti per l'inquadramento nella medesima posizione.
5. Il personale distaccato dalla struttura di appartenenza è assegnato temporaneamente al Gruppo richiedente.
6. Il personale assegnato a ciascun Gruppo presta servizio alle dipendenze funzionali dei rispettivi Presidenti, che disciplinano la presenza e l'orario di servizio nel rispetto della normativa vigente in materia di personale regionale.
7. La Giunta regionale assicura l'espletamento delle procedure previste dalla presente normativa”.

Art. 2

(Modifica articolo 5 l.r. 3/1994 - Contributi)

1. L'articolo 5 della l.r. 3/1994 è così modificato:
 - “1. Per l'assolvimento delle funzioni dei Gruppi consiliari la Regione assegna, all'inizio di ogni anno, con deliberazione della Presidenza del Consiglio, i sottoelencati contributi mensili a carico del bilancio del Consiglio regionale:
 - a) una quota di:
 1. lire 1 milione 800 mila ai Gruppi comprendenti un consigliere;
 2. lire 3 milioni 500 mila ai Gruppi comprendenti fino a cinque consiglieri;
 3. lire 5 milioni ai Gruppi comprendenti fino a dieci consiglieri;
 4. lire 5 milioni 500 mila ai Gruppi comprendenti oltre dieci consiglieri;
 - b) una quota fissa di lire 500 mila per ogni consigliere componente il Gruppo;
 - c) per le spese relative all'aggiornamento culturale e scientifico:
 1. lire 500 mila ai Gruppi comprendenti un consigliere;
 2. lire 2 milioni ai Gruppi comprendenti fino a cinque consiglieri;
 3. lire 3 milioni 500 mila ai Gruppi comprendenti fino a dieci consiglieri;
 4. lire 4 milioni ai Gruppi comprendenti oltre dieci consiglieri;
 - d) per le spese telefoniche:
 1. una quota annua fissa di lire 3 milioni 500 mila per ciascun Gruppo;
 2. una quota annua di lire 3 milioni 500 mila per ogni consigliere comprendente il Gruppo.
2. Per la determinazione delle assegnazioni di cui alle

lettere c) e d) del comma 1 non si considerano i consiglieri che ricoprono incarichi di governo.

3. All'inizio di ogni legislatura, accertata la costituzione e la composizione dei Gruppi, l'Ufficio di Presidenza assegna i contributi a decorrere dal giorno successivo alla data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale".

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 4 Gennaio 2001

Raffaele Fitto

NOTE

Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dal Settore Legislativo della Giunta Regionale - Ufficio Documentazione Informazione Studi e Ricerche - in attuazione della L.R. 13/94, nonché dell'art. 12 del Regolamento interno della Giunta Regionale adottato con deliberazione n. 726/93, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è fatto rinvio. Le note non costituiscono testo ufficiale della legge regionale.

NOTE

* Si riporta il testo coordinato della L.R. 3/94 aggiornato con le modifiche recate dalla L.R. 12/94 e dalla presente legge:

L.R. 11 gennaio 1994, n. 3

Norme per il funzionamento dei Gruppi consiliari

Art. 1 (Oggetto)

1. La Regione Puglia assicura ai Gruppi consiliari, costituiti ai sensi degli artt. 7 e 8 del Regolamento Interno del Consiglio regionale, il personale ed i mezzi necessari per il loro funzionamento.

Art. 2 (Sede e Servizi)

1. Ciascun Gruppo consiliare ha diritto all'assegnazione, a cura dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, di una sede adeguata in relazione alla consistenza numerica.
2. L'Ufficio di Presidenza provvede, altresì, alle spese per l'installazione degli impianti telefonici ed ai relativi canoni nonché a quelle per le conversazioni telefoniche nei limiti fissati dal successivo art. 5.
3. Le macchine d'ufficio, i mobili e altri oggetti assegnati ai Gruppi consiliari sono dati in carico, con apposito verbale, ai

Art. 3 (Norma finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte, a partire dall'esercizio finanziario 2001, con la legge annuale di approvazione del bilancio di previsione.

Presidenti dei Gruppi che ne diventano consegnatari responsabili.

4. In caso di nomina di altro Presidente del Gruppo, il Presidente uscente riconsegna all'Ufficio di Presidenza gli oggetti inventariati che ha ricevuto in carico.

Art. 3 (Dotazione organica)

1. Ciascun Gruppo si avvale di un Ufficio, cui viene assegnato personale inquadrato nel ruolo regionale secondo i seguenti criteri:
 - a) due dipendenti per i Gruppi in un solo consigliere;
 - b) tre dipendenti per ciascun Gruppo costituito, a norma degli articoli 7 e 8 del Regolamento interno del Consiglio regionale, sino a cinque consiglieri, più una unità aggiuntiva per ogni consigliere;
 - c) quattro dipendenti per ciascun Gruppo costituito, a norma degli articoli 7 e 8 del Regolamento interno del Consiglio regionale, da sei a dieci consiglieri, più una unità aggiuntiva per ogni consigliere;
 - d) cinque dipendenti per ciascun Gruppo costituito, a norma degli articoli 7 e 8 del Regolamento interno del Consiglio Regionale, da oltre dieci consiglieri, più una unità aggiuntiva per ogni consigliere.
2. Per la determinazione del numero delle unità aggiuntive da assegnare a ciascun Gruppo non si considerano i consiglieri che ricoprono incarichi di governo.
3. A ogni Gruppo è altresì assegnata una ulteriore unità, appartenente all'organico della Regione Puglia, che assolve alle funzioni di segretario particolare del Presidente del Gruppo.
4. Il Presidente del Gruppo conferisce l'incarico di responsabile dell'Ufficio a una unità di cui al comma 1 già in possesso della qualifica di dirigente o, in mancanza, a un dipendente inquadrato nella categoria 'D' o in possesso dei requisiti per l'inquadramento nella medesima posizione.
5. Il personale distaccato dalla struttura di appartenenza è assegnato temporaneamente al Gruppo richiedente.
6. Il personale assegnato a ciascun Gruppo presta servizio alle dipendenze funzionali dei rispettivi Presidenti, che disciplinano la presenza e l'orario di servizio nel rispetto della normativa vigente in materia di personale regionale.

7. La Giunta regionale assicura l'espletamento delle procedure previste dalla presente normativa.

Art. 4
(Procedure per l'assegnazione del personale)

1. Il personale di cui al precedente articolo è richiesto nominativamente dal Presidente di ciascun Gruppo all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale che provvede con propria deliberazione, ove trattasi di personale in servizio presso gli Uffici del Consiglio regionale.
2. Se la richiesta riguarda personale in servizio presso gli Uffici della Giunta regionale, il provvedimento di assegnazione è disposto dall'Assessore al Personale d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
3. Per l'assegnazione ai Gruppi consiliari deve essere formalmente acquisito, dal Gruppo proponente, l'assenso del dipendente.
4. Il personale assegnato ai Gruppi consiliari è distaccato dalla struttura di appartenenza e rientra obbligatoriamente presso la stessa alla cessazione, per qualsiasi motivo, conservando l'eventuale incarico ricoperto.
5. Al personale ed al responsabile sono riconosciuti il trattamento e le indennità, ove ne abbiano titolo, di cui alle leggi regionali che disciplinano il trattamento del personale.

Art. 5
(Contributi)

1. Per l'assolvimento delle funzioni dei Gruppi consiliari la Regione assegna, all'inizio di ogni anno, con deliberazione della Presidenza del Consiglio, i sottoelencati contributi mensili a carico del bilancio del Consiglio regionale:
 - a) una quota di:
 1. lire 1 milione 800 mila ai Gruppi comprendenti un consigliere;
 2. lire 3 milioni 500 mila ai Gruppi comprendenti fino a cinque consiglieri;
 3. lire 5 milioni ai Gruppi comprendenti fino a dieci consiglieri;
 4. lire 5 milioni 500 mila ai Gruppi comprendenti oltre dieci consiglieri;
 - b) una quota fissa di lire 500 mila per ogni consigliere componente il Gruppo;
 - c) per le spese relative all'aggiornamento culturale e scientifico:
 1. lire 500 mila ai Gruppi comprendenti un consigliere;
 2. lire 2 milioni ai Gruppi comprendenti fino a cinque consiglieri;
 3. lire 3 milioni 500 mila ai Gruppi comprendenti fino a dieci consiglieri;

4. lire 4 milioni ai Gruppi comprendenti oltre dieci consiglieri;

d) per le spese telefoniche:

1. una quota annua fissa di lire 3 milioni 500 mila per ciascun Gruppo;
2. una quota annua di lire 3 milioni 500 mila per ogni consigliere comprendente il Gruppo.

2. Per la determinazione delle assegnazioni di cui alle lettere c) e d) del comma 1 non si considerano i consiglieri che ricoprono incarichi di governo.
3. All'inizio di ogni legislatura, accertata la costituzione e la composizione dei Gruppi, l'Ufficio di Presidenza assegna i contributi a decorrere dal giorno successivo alla data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale.

Art. 6
(Utilizzazione dei contributi)

1. I contributi di cui al precedente articolo sono utilizzati per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e per le iniziative dei Gruppi ed in particolare per le spese postali, di cancelleria, tipografiche e di trasporto; l'aggiornamento culturale e scientifico; visite di istruzione, iniziative di studio, informazione e consultazione, scambi culturali, acquisto libri, riviste e giornali; collaborazioni operative e professionali di esperti necessari per l'attività funzionale collegata ai lavori del Consiglio.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno i Presidenti dei Gruppi consiliari presentano all'Ufficio di Presidenza del Consiglio un rendiconto delle spese sostenute per categorie ed una dichiarazione attestante la utilizzazione dei contributi erogati nell'anno precedente per la realizzazione dei fini istituzionali del Gruppo stesso.

Art. 7
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate:
 - la L.R. 5 settembre 1972, n. 11;
 - la L.R. 17 agosto 1974, n. 26;
 - la L.R. 28 maggio 1975, n. 45 - art. 1, art. 2, 2° e 3° comma;
 - la L.R. 30 agosto 1979, n. 60 - art. 5;
 - la L.R. 14 aprile 1985, n. 18;
 - la L.R. 30 dicembre 1987, n. 35;
 - la L.R. 15 marzo 1990, n. 7;
 - la L.R. 17 gennaio 1988, n. 5.

Art. 8
(Norma Finanziaria)

Omissis